



# **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

## **REGOLAMENTO per l'attuazione del "controllo analogo" sulle società in house**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 2015;

aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2020

## INDICE

- Articolo 1 – Riferimenti normativi ed Oggetto
- Articolo 2 – Il Controllo analogo e le sue finalità
- Articolo 3 – Coordinamento dei soci
- Articolo 4 – Ufficio del controllo delle società partecipate - Funzioni
- Articolo 5 – Rapporti con gli organi sociali
- Articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio Comunale
- Articolo 7 – Controllo sulla gestione da parte della Giunta Comunale
- Articolo 8 – Poteri di indirizzo e controllo
- Articolo 9 – Controllo operativo e strumenti di monitoraggio
- Articolo 10 – Controllo concomitante
- Articolo 11 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica
- Articolo 12 – Obblighi per gli Amministratori della Società in house
- Articolo 13 – Accesso agli atti e trasparenza
- Articolo 14 – Statuto della Società
- Articolo 15 – Abrogazione di norme
- Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità

## **Articolo 1 – Riferimenti normativi ed Oggetto**

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in attuazione del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 5 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

2. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza, di indirizzo e di controllo analogo esercitate dal Comune di Porto Mantovano nei confronti delle Società partecipate che operano con l'istituto dell'*in house providing* nonché quelle che gestiscono servizi pubblici locali con lo stesso istituto dell'*in house providing*, secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l'art. 147 quater.

## **Articolo 2 – Il controllo analogo e le sue finalità**

1. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in house providing, si definisce come attività di vigilanza, indirizzo e controllo, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.

2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs n. 175/2016, si intendono per:

- «*controllo*»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

- «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- «*partecipazione indiretta*»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

- «*società*»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- «*società a controllo pubblico*»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo come definito ai sensi dell'art. 2 della lettera b) del D. Lgs. 175/2016;

- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del D. lgs. 175/2016, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del D. lgs. 175/2016;

3. Il Comune esercita il controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "in house".

4. Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo che si traduce in un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e a quelli di gestione ordinaria ritenuti opportuni da parte del Comune. Il controllo analogo del Comune viene esercitato sia sugli organi che sulla gestione delle Società. Il controllo analogo si concretizza anche in un controllo amministrativo di tipo gerarchico.

6. il Controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D. lgs. 175/2016, si esercita attraverso strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a dimostrare che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società partecipata. L'esercizio del controllo analogo congiunto deve essere previsto nelle seguenti fonti giuridiche e/o negoziali:

- lo statuto sociale;

- i regolamenti;

- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 267/2000;

La stipula della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 267/2000 deve prevedere l'istituzione di un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci".

### **Articolo 3 - Coordinamento dei soci**

1. Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti soci istituiscono un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" (in seguito denominato per brevità anche **Coordinamento**).

2. I componenti del Coordinamento dei soci sono cinque. Ai fini della nomina dei componenti del Coordinamento, al Comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti, mentre agli altri soci enti pubblici spetta la nomina di tre componenti.

3. Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1. Esso è quindi sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, contestuale, successivo e discussione fra soci e tra la Società e i soci, e, pertanto, di controllo analogo congiunto dei soci sull'andamento generale dell'amministrazione della società, mediante l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della stessa.

Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo, il Direttore generale, se nominato, ed i componenti del Collegio sindacale.

4. Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento i seguenti compiti/funzioni, da esercitarsi mediante l'emanazione di provvedimenti o pareri di natura vincolante:

a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di personale e di assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

b) l'autorizzazione all'approvazione, da parte dei competenti Organi societari, della relazione previsionale, del bilancio preventivo e del rendiconto, dei piani degli investimenti e/o industriali, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo, nonché all'effettuazione di operazioni straordinarie fuori budget di importo superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente, nonché di operazioni di acquisizione e/o di dismissione di cespiti immobiliari di valore superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente.

5. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella relazione previsionale, nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, accertandone gli eventuali scostamenti. A tali fini, l'Organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in tempo utile per il relativo esame, la bozza degli atti soggetti ad approvazione o a parere preventivo vincolante. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'Organo amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinamento, al fine di consentire il compiuto esercizio dei suoi poteri di controllo. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette le proprie determinazioni all'Organo amministrativo della società.

6. Il Coordinamento può inoltre chiedere all'Organo amministrativo ulteriori relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario.

7. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'ente socio affidante che detiene la maggiore quota di capitale della società. In tale seduta il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che dura in carica tre esercizi.

8. Il Coordinamento è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un singolo componente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, presso la sede della società o presso la residenza municipale di uno degli enti soci affidanti. L'avviso di

convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Coordinamento deve essere convocato almeno tre giorni prima della data di convocazione di ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

9. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove possibile, l'unanimità dei consensi. Laddove, intervenute due sedute della riunione del Coordinamento regolarmente costituite e valide a deliberare, sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato all'inizio di ogni riunione.

10. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente regolamento, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dell'organismo medesimo.

#### **Articolo 4 – Ufficio del controllo delle società partecipate - Funzioni**

1. L'ufficio preposto al controllo delle società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla società partecipata e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente, rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura di cui sono responsabili;

2. L' Ufficio cura i rapporti con la società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria;

3. L'ufficio preposto assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'ente per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari.

4. L'ufficio inoltre:

-cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società;

- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione della società.

- collabora con il Coordinamento dei soci di cui all'art. 3 del presente regolamento e a tal fine può partecipare alle riunioni dell'organismo.

#### **Articolo 5 – Rapporti con gli organi sociali**

1. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

2. La società prevede nel proprio statuto che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 12 luglio 2014, n. 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati Regolamentati ed al successivo Regolamento di attuazione approvato con DPR del 30 novembre 2012, n. 251".

#### **Articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale**

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio Comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) Il piano economico-finanziario;
- b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività;
- c) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;

2. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

6. In merito agli argomenti individuati al comma 1, la Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

#### **Articolo 7 – Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale**

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante della Giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) Il bilancio semestrale;
- b) il bilancio d'esercizio;
- c) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
- d) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine che non siano già previste nel budget preventivo o in ogni altro strumento di programmazione.
- e) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- f) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- g) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- h) locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili;
- i) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi Contratti di Servizio o d'Appalto;
- l) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della

Società.

2. La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

4. In merito agli argomenti individuati al comma 1, la Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

### **Articolo 8 – Poteri di indirizzo e controllo**

1. Il Comune, a norma dell'art. 170 del TUEL, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

3. Il Consiglio comunale, preferibilmente in sede di approvazione del conto consuntivo del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

### **Articolo 9 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio**

1. Al fine dell'esercizio del Controllo Analogico, all'Ufficio preposto al controllo dovrà essere trasmessa dalla Società la documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito.

In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) – a cadenza trimestrale;
- Report sui flussi di liquidità – a cadenza trimestrale;
- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la serie di indicatori e relativa relazione illustrativa – a cadenza semestrale;
- Report tecnico-gestionali – a cadenza annuale;

b) Controllo sulla qualità dei servizi:

- Analisi dei reclami e disservizi a cadenza semestrale;
- Analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) a cadenza almeno biennale;
- Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi ed a contratti di servizio se richiesti dal Comune.

### **Articolo 10 - Controllo concomitante**

1. L'ufficio preposto al controllo di cui al precedente articolo 4, sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

## **Articolo 11 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica**

1. La Società in house, qualora ne fosse sprovvista, deve adottare specifici Regolamenti sulle seguenti materie:
  - regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
  - regolamento per l'assunzione del personale;
    - regolamenti per l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con il D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  - regolamento in materia di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/ 2013;
  - regolamento in materia di anticorruzione ex Legge 190/2012 e coerente con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015.
2. I regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della Società.
3. Il regolamento delle gare dovrà tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio".
4. Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale.
5. La Società provvede ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.

## **Articolo 12 – Obblighi per gli Amministratori della Società in House**

1. Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate di cui al precedente art. 2.
2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
3. In caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

## **Articolo 13 – Accesso agli atti e trasparenza**

1. Le Società in house sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.

3. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino evidenti elementi di riservatezza, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di privacy, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 241/90 e s.m.i. e il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

#### **Articolo 14 – Statuto della Società**

1. Qualora lo statuto di una società partecipata dal Comune di Porto Mantovano che intende operare con l'istituto dell'*in-house providing* non sia coerente con le prescrizioni contenute nel presente regolamento, entro e non oltre 180 giorni dalla sua comunicazione, la società deve trasfonderne i contenuti nel proprio Statuto, anche in forma di allegato dello stesso.

2. Sono in ogni caso fatte salve tutte le eventuali ulteriori prescrizioni previste dai singoli statuti delle società in house partecipate dal Comune di Porto Mantovano non regolamentate dal presente regolamento.

#### **Articolo 15 – Abrogazione di norme**

1. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

#### **Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto Mantovano in "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "regolamenti" e "società partecipate".

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento le vigenti disposizioni del codice civile e di legge, ed in particolare il D.Lgs. n.175/2016 e sue modifiche ed integrazioni.